Pubblicato il 10/09/2019

Sent. n. 10822/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 7676 del 2019, proposto dalla [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Conti e Luigi D'Angelis, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via della Consulta, n. 50 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per l'annullamento
della Determinazione del Dirigente della Direzione Tecnica P.O. Edilizia privata del [omissis], rep. [omissis] e prot. [omissis], con la quale è stata ingiunta alla ricorrente "la rimozione o demolizione…di tutte le opere abusivamente realizzate" descritte nei seguenti termini: "su parte di un'area privata di pertinenza di un locale commerciale dove viene svolta attività di somministrazione, installazione di una pergotenda costituita da n. 4 pali in alluminio con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico. Tale struttura delle dimensioni di mt. 10,50 x 5,00 con altezza variabile da mt. 2,80 a mt. 3,20 è parzialmente chiusa nella parte frontale mediante telo di plastica. Internamente sono presenti tavoli e sedie. L'area privata prospiciente l'attività commerciale viene utilizzata come sosta di veicoli. L'accesso alla sede stradale (via di Boccea) avviene da taglio del marciapiede e non vi è presenza di passo carrabile. L'area in oggetto risulta asfaltata con stalli sosta realizzati con la segnaletica orizzontale";
di ogni altro provvedimento presupposto, ivi compresi: la comunicazione art. 27 comma 4 del d.P.R. 280/01 e s.m.i. prot. [omissis] del [omissis] redatta dal XIII Gruppo Polizia Roma Capitale, registrata al prot. del Municipio XIII Roma Aurelio al n. [omissis] del [omissis]; l'integrazione prot. [omissis] del [omissis] redatta dal XIII Gruppo Polizia Roma Capitale, registrata al prot. del Municipio XIII Roma Aurelio al n. [omissis] del [omissis]; la nota contenente l'accertamento tecnico, prot. [omissis] del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto esposto dalle parti nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi;

Considerato che:
con il ricorso introduttivo del presente giudizio [omissis] – titolare di un bar sito in Roma, Via [omissis], ricadente in zona di PRG "Sistema Insediativo della Città da ristrutturare, Tessuti prevalentemente residenziali" – ha agito per l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, concernenti l'irrogazione della sanzione demolitoria relativamente alle opere abusive realizzate su parte dell'area privata di pertinenza del suddetto locale commerciale, descritte nei seguenti termini: « installazione di una pergotenda costituita da n. 4 pali in alluminio con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico. Tale struttura delle dimensioni di mt. 10,50 x 5,00 con altezza variabile da mt. 2,80 a m. 3,20 è parzialmente chiusa nella parte frontale mediante telo in plastica. Internamente sono presenti tavoli e sedie»;
avverso gli atti impugnati la difesa della ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la qualificazione dell'intervento operata dall'amministrazione, venendo in rilievo la mera realizzazione di una pergotenda non sottoposta al regime del permesso di costruire e realizzata su area privata, senza pregiudizio per il passaggio dei condomini e senza creazione di nuove superfici e volumetrie, dovendosi anche evidenziare la agevole amovibilità della struttura, la quale integra un mero elemento accessorio;
Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato;
alla camera di consiglio dell'8 luglio 2019, fissata per la definizione della fase cautelare, il Collegio ha valutato sussistenti i presupposti per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, provvedendo agli avvisi ed adempimenti prescritti in conformità alle previsioni dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:
il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte;
il manufatto in questione, costituito da una struttura costituita da pali in alluminio con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico, per le sue dimensioni, obiettivamente non esigue, e per la funzione a servizio stabile e duraturo di un'attività commerciale (la cui superficie viene di fatto estesa) non può, stante l'assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, in ogni caso rientrare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella categoria della cosiddetta "edilizia libera", integrando, per contro, un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tale, del permesso di costruire (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, II bis, n. 4030 del 2019);
i riferimenti di parte ricorrenti agli orientamenti del Giudice d'Appello si palesano non pertinenti, non venendo nel caso che ne occupa in rilievo una struttura caratterizzata dalla presenza di lamelle in alluminio retrattili bensì dalla sussistenza di consistenti pali e degli altri elementi che emergono dalle produzioni anche fotografiche versate in atti;
legittimamente e doverosamente, dunque, l'amministrazione ha adottato la determinazione impugnata, non sussistendo lacune né sul piano istruttorio né motivazionale, avendo l'amministrazione esplicitato le ragioni poste a fondamento della stessa;
in conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna la [omissis] ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Brunella Bruno

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO